

Tabella C

Trattamento complessivo Collaboratori ed esperti linguistici

Valori in Euro annuo lordo

	Dal 1.4.2008	Dal 1.7.2008	Dal 1.1.2009
CEL	15.287,28	15.338,89	15.696,39

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti congiuntamente dichiarano che il «monte salari», espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti accessori, si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ateneo al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell'anno di riferimento per i compensi erogati al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusa la dirigenza. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del «monte salari», oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese, le indennità di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc. Non concorrono alla determinazione del monte salari neppure gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Il valore dell'indennità di vacanza contrattuale per il biennio 2010-11 è determinato nelle misure previste dall'Accordo sul costo del lavoro del luglio 1993, applicando ai minimi retributivi il TIP 2010, il 30% del predetto tasso dal 1° aprile 2010 ed il 50% del medesimo tasso dal 1° luglio 2010.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti si danno reciprocamente atto che gli importi derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianità e dal differenziale tra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della categoria, di coloro che cessano definitivamente dal servizio, del personale appartenente alla categoria EP, confluiscono nel Fondo di cui all'art. 87 del CCNL 16 ottobre 2008.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

Le parti si danno reciprocamente atto che, la disposizione di cui all'art. 22 del CCNL 16 ottobre 2008 garantisce, anche al personale con contratto a tempo determinato inferiore all'anno, il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL 16 ottobre 2008 per il personale a tempo indeterminato, nei termini e nelle modalità stabilite dal medesimo art. 22.

09A03275

